



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7

*Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile
e Rigenerazione della Città*



**Funded by the
European Union**
NextGenerationEU

PNRR. Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO FUNZIONALE DEI FABBRICATI COMUNALI DEL BORGO NEO-MEDIEVALE DEL CASTELLO DELLA MONICA. LOTTO 2.

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Importo complessivo della spesa pari ad € 1.863.816,00 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

- € 1.863.816,00 – “Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021;

Codice Unico di Progetto (CUP): **D41B21001240001**

Codice Identificativo di Gara (CIG): **da generare**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 87 del d.lgs. n. 36/2023 – art. 32 Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023)

A	Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 621.959,85
a1	di cui importo degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi	€ 21.236,07
a2	di cui costi della manodopera (art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023)	€ 173.933,63
B	Importo degli oneri per la sicurezza da PSC (art. 28 Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023)	€ 54.796,03
C	Importo dei lavori soggetto a ribasso (A-a2) (art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023)	€ 448.026,22
D	Importo totale dell'appalto (A+B)	€ 676.755,88

PARTE "A" NORME GENERALI

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Iolanda Di Bonaventura

ABBREVIAZIONI

Codice:	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. <i>“Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i> (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023) ultimo aggiornato con d.l. 29 maggio 2023, n. 57;
Regolamento:	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 <i>“Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture””</i> e s.m.i. (per la parte ancora in vigore e per quanto applicabile).
Capitolato Generale:	Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 <i>“Capitolato Generale d’Appalto”</i> (per la parte ancora in vigore e per quanto applicabile).
Testo Unico Sicurezza:	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. <i>“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”</i> .
Codice dei Beni Culturali	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., <i>“Codice dei beni culturali e del paesaggio”</i> .

INDICE

CAPO 1 – NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	5
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
Art. 5 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'appalto.....	6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
Art. 8- Fallimento dell'Affidatario.....	7
Art. 9 - Rappresentante dell'Affidatario e domicilio; Direttore di cantiere.....	7
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
CAPO 3 – DISCIPLINA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori.....	9
Art. 12 - Ultimazione dei lavori.....	10
Art. 13 - Sospensioni e proroghe.....	11
Art. 14 - Penali e premio di accelerazione.....	12
Art. 15 – Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'Affidatario.....	14
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI.....	15
Art. 17 - Tracciabilità.....	15
Art. 18 – Anticipazione e pagamenti in acconto.....	15
Art. 19 - Pagamenti a saldo.....	16
Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	17
Art. 21 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	17
Art. 22 - Revisione prezzi.....	18
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	18
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	18
Art. 24 – Lavori a misura.....	18
Art. 25 – Eventuali lavori a corpo.....	18
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	19
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	19
Art. 27 - Cauzione provvisoria.....	19
Art. 28 – Cauzione definitiva.....	19
Art. 29- Assicurazioni a carico dell'Affidatario.....	20
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	21
Art. 30 – Modifiche e varianti.....	21
Art. 31 – Modifiche e varianti per errori od omissioni progettuali.....	22
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	22
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	22
Art. 33 - Norme di sicurezza generali.....	23

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	23
Art. 35 – Piani di Sicurezza.....	23
Art. 36 – Piano Operativo di Sicurezza.....	23
Art. 37 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.....	24
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
Art. 38 - Subappalto.....	24
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 40 – Pagamento dei SubAppaltatori e SubFornitori.....	25
CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	25
Art. 41 – Riserve e controversie.....	25
Art. 42 – Tutela dei lavoratori.....	26
Art. 43 - Risoluzione del contratto e recesso.....	26
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	27
Art. 44 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Termini per il collaudo.....	27
Art. 45 - Presa in consegna anticipata.....	28
CAPO 12 - NORME FINALI.....	28
Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario.....	28
Art. 47 - Obblighi speciali a carico dell’Affidatario.....	31
Art. 48 – Elaborati “ <i>come costruito</i> ” e certificazioni.....	32
Art. 49 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	34
Art. 50 – Custodia del cantiere.....	34
Art. 51 – Cartello di cantiere.....	34
Art. 52 – Spese contrattuali e oneri fiscali.....	34
Art. 53 - Riservatezza del contratto.....	35
Tabella “A” - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori.....	36

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori relativi al " **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO FUNZIONALE DEI FABBRICATI COMUNALI DEL BORGO NEO-MEDIEVALE DEL CASTELLO DELLA MONICA. LOTTO 2**" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* - Investimento 2.1 - *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU e ammesso a finanziamento con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, nonché tutte le prestazioni, le somministrazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal "Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)" con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, della relazione geotecnica, o altre indicazioni essenziali, dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate.
4. Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti del "Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)", ma comunque necessario per la realizzazione dell'opera nel suo complesso ed in ogni singola parte.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è pari a € **448.352,58** (euro quattrocentoquarantottomilatrecentocinquantadue/58), più costi per la manodopera e per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari rispettivamente a € **173.607,27** (euro centosettantatremilaseicentoseste/27) e a € **54.796,03** (euro cinquantaquattromilasettecentonovantasei/03), per un ammontare complessivo dell'appalto pari ad € **676.755,88** (euro seicentoseventaseimilasettecentocinquantacinque/88), oltre IVA in misura del 10%.
2. L'importo contrattuale corrisponde alla sommatoria dell'importo dei lavori, al netto dei costi della manodopera (**A-a2**) di cui alla tabella a pagina 1, al netto del ribasso offerto in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi della manodopera (**a1**) e degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere (**a2**) non soggetti al ribasso d'asta, (**A+B**) di cui alla tabella a pagina 1.
3. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto sarà stipulato "a misura". Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

-
2. I prezzi unitari del computo metrico estimativo del “*Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)*”, scontati del ribasso percentuale offerto dall’Affidatario in sede di procedura di gara, costituiscono i prezzi contrattuali, ovvero l’*“elenco dei prezzi unitari”* da applicare alle singole quantità eseguite. Essi sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.
 3. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 2.
 4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del Codice.
 5. È dovuta una imposta di bollo pari a € 120,00 che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, determinato ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e art. 3 del relativo Allegato I.4.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di: “*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*” (OG2).
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella Tabella “A”, allegata al presente Capitolato Speciale d’Appalto quale parte integrante e sostanziale.
3. Il subappalto della categoria prevalente è ammesso nel limite massimo del **40%** dell’importo di contratto così come indicato negli elaborati di progetto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti affidatario della redazione del progetto Definitivo-Esecutivo, i quali hanno individuato negli elaborati “EG 02 Capitolato Speciale d’Appalto” e “EG.04- CME e Quadro Economico” quali sono le categorie di lavori subappaltabili. Le stesse sono valutate in complessivi € 207.659,28, € 207.659,28, alle quali viene aggiunto un importo di € 40.824,66 della categoria prevalente vista la peculiarità delle lavorazioni, a cui deve esser sommata la percentuale di afferenza degli oneri per la sicurezza da PSC (€ 54.796,03 su importo lavori da CME di € 621.959,85) pari a € 21.918,41, per complessivi € 270.702,35 pari al 40,00% della categoria prevalente.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
2. Il rapporto contrattuale viene disciplinato dai documenti che si elencano in ordine crescente di importanza:
 - il Capitolato Generale per le parti ancora vigenti;
 - il Capitolato Speciale d’Appalto (Parte “A” – Norme generali e Parte “B” – Norme tecniche);
 - i Computi Metrici Estimativi dell’opera e relativi Elenchi dei Prezzi Unitari con eventuale relativa analisi;
 - l’offerta dell’Affidatario;
 - il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo quanto verrà indicato dal Comune di Teramo, a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto:
 - i seguenti allegati:
 - a. il presente Capitolato Speciale d’Appalto (Parte “A” – Norme generali e Parte “B” – Norme tecniche) e relativa tabella allegata;
 - b. i Computi Metrici Estimativi;
 - c. l’Elenchi dei Prezzi Unitari con eventuale relativa analisi;
 - d. Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del 31.12.2021.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8- Fallimento dell'Affidatario

1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, procederà ad individuare un nuovo Affidatario ai sensi dell'art. 124 del Codice.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario Affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art. 9 - Rappresentante dell'Affidatario e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Affidatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Qualora l'Affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Affidatario, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia di qualità e provenienza dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati del "Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)" e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 115, ~~comma 3~~, del Codice, degli Allegati II.14 e II.18 e, infine, gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.
3. In caso di contestazioni su fatti o aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento convoca le Parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per

qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

5. Ove l'Affidatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Affidatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione Appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Affidatario, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
7. L'Affidatario che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del Responsabile del Procedimento.
9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'Organo di Collaudo. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Affidatario.
11. L'Affidatario è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né l'incremento dei prezzi pattuiti.
12. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Affidatario della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

CAPO 3 – DISCIPLINA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, previa convocazione dell'Affidatario.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di escutere la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In base all'art. 122, comma 5, del Codice nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
4. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza

giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art 3 comma 15 allegato II.14).

5. L'Affidatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, della provincia di Teramo.
6. In ogni caso la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Affidatario.
7. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area su cui devono eseguirsi i lavori. Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b. le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Affidatario, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 9, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita per motivi d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale, il processo verbale indica a quali materiali l'Affidatario deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Affidatario. Ad intervenuta stipula del Contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Affidatario. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Affidatario, ove questi lo richieda.

8. La consegna dei lavori può effettuarsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l'Affidatario comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree, l'Affidatario è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi.
10. L'Affidatario avrà facoltà di programmare l'esecuzione delle opere nella maniera più opportuna ed adatta alla propria organizzazione di cantiere purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nel termine fissato e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
11. Con la sottoscrizione del verbale, l'Affidatario riconosce inoltre che:
 - a. il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potranno intervenire anche per modificare determinate modalità e sequenze operative, ove lo ritengano opportuno per la sicurezza dei lavoratori e/o il miglior esito dei lavori, e prescrivendo altresì all'Affidatario, senza oneri aggiuntivi, eventuali limitazioni d'orario per le lavorazioni più rumorose e/o gli accorgimenti necessari all'abbattimento di polveri;
 - b. la Stazione Appaltante, direttamente o tramite la propria Direzione dei Lavori, si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un tempo prestabilito o di sospenderne altre, in tutto od in parte, se necessario, per le proprie esigenze. In caso di lavorazioni aggiuntive la Stazione Appaltante potrà concedere all'Affidatario una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori;
 - c. è data facoltà alla Direzione dei Lavori di fornire in corso d'opera precisazioni sulle forme, dimensioni e coloriture delle opere da realizzare e richiedere tutte quelle variazioni non sostanziali che riterrà convenienti per la migliore riuscita dell'opera. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto né a maggiori compensi, né a proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

-
12. L'Affidatario, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 91, comma 2 *bis*, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 13. L'Affidatario ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Art. 12 - Ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Affidatario, si applicherà la penale prevista all'art. 14 del presente Capitolato.
Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Affidatario, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante intimerà all'Affidatario l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine per ultimarli, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni: decorso tale termine il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
3. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 122 del Codice.
4. L'Affidatario dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Affidatario alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta l'ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal Contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Affidatario un verbale di constatazione dello stato dei lavori.
5. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere saranno effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
6. Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di collaudo.
7. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
8. L'ultimazione dei lavori, previa richiesta del Responsabile del Procedimento, potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante più certificati di ultimazione, ciascuno dei quali relativo a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.
9. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.
10. Entro 10 (dieci) giorni dal certificato di ultimazione lavori, è fatto inoltre obbligo all'Affidatario di provvedere al completo smantellamento del cantiere, ivi compresa la rimozione dei materiali di rifiuto e di quant'altro non consenta la pulizia integrale dell'area a cura e spese dell'Affidatario, dei manufatti eseguiti, delle sistemazioni e pavimentazioni esterne, dei locali compresi vani tecnici, sottoscala, centrali, ripostigli e vani di risulta, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, serramenti, vetri e simili. Le canalizzazioni, gli infissi, le vetrate, i lucernari, gli arredi fissi e accessori, etc. e tutta l'impiantistica, devono essere adeguatamente protetti durante

l'esecuzione dei lavori e accuratamente liberati da eventuali protezioni adesive plastiche, etichettature, etc. e puliti da residui di lavorazione, residui adesivi, sbavature di collanti, macchie di vernici e polvere prima della consegna.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

- 1.** La sospensione dei lavori è ammessa secondo quanto disposto dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 dell'Allegato II.14.
- 2.** In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Affidatario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
- 3.** La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Affidatario negli altri casi.
- 4.** La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, verbale che deve essere sottoscritto anche dall'Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del Procedimento.
- 5.** Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Affidatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Affidatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Affidatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento ne dà avviso all'ANAC.
- 6.** L'Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento. L'Affidatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Affidatario per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 7.** Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5, l'Affidatario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile e secondo i criteri individuati dall'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

-
8. Durante la sospensione dei lavori il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Art. 14 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale del 0,1% - ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice - dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10%. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.
2. Ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà della consegna anticipata;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - rispetto ai termini fissati dalla Direzione dei Lavori, nella consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'Organo di Collaudo.
6. Qualora il ritardo non sia imputabile all'Affidatario o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, l'Affidatario può chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione totale o parziale senza che la disapplicazione comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di disapplicazione si pronuncia la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso l'inadempimento e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. Tutte le penali potranno, all'occorrenza, essere prelevate dalla cauzione definitiva.
10. Considerato che l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, qualora il ritardo dell'Affidatario determini anche la perdita del contributo europeo il Comune di Teramo si rivarrà nei confronti dell'Affidatario stesso per il risarcimento del danno, pari all'importo del contributo europeo. Rimane salva la quantificazione da parte della Stazione Appaltante di maggiori danni subiti dalla stessa.
11. Più in generale verrà applicata una penale del 0,1% - ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice- dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento da parte dell'Affidatario di ciascuno degli obblighi contrattuali tutti assunti dal medesimo Affidatario con la sottoscrizione del Contratto (tra cui il rispetto del principio del DNSH "*Do not significant harm*" e il rispetto dei principi di assicurare pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, in ossequio all'art. 57 del Codice e all'art. 47 della legge n. 108/2021), che, di riflesso, possano

costituire per la Stazione Appaltante mancato adempimento degli obblighi assunti in qualità di Soggetto Attuatore con la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo di accettazione del finanziamento concesso".

- 12.** Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,03% dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e comunque per un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15 – Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'Affidatario

- 1.** Il "Progetto Definitivo/Esecutivo (PD/E)" dei lavori è accompagnato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
- 2.** Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Affidatario ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori il proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al precedente comma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori mediante apposizione di un visto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 3.** Il programma esecutivo dei lavori dell'Affidatario può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a.** per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b.** per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c.** per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano competenza di tutela sul sito oggetto di intervento;
 - d.** qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza ai disposti del Testo Unico Sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 4.** Nel caso di sospensione o di ritardi nei lavori per cause imputabili all'Affidatario, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al comma 1.
- 5.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto per colpa dell'Affidatario; in caso contrario l'Affidatario sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma allegato al progetto.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1.** Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - a.** il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b.** l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - c.** il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d.** il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Affidatario comunque previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

-
- e. le eventuali controversie tra l’Affidatario e i fornitori, Subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 17 - Tracciabilità

1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9 *bis*, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.
2. Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dovrà essere comunicato dall’Affidatario, il quale provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di progetto (CUP).
4. L’Affidatario, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (SubAppaltatore, SubAffidatario o SubContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione al Comune di Teramo e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Teramo.
5. L’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i SubAppaltatori/SubAffidatari/SubContraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i..
6. L’Affidatario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i SubAppaltatori/SubAffidatari/Subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 – Anticipazione e pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice, all’Affidatario spetta la corresponsione dell’anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in attesa del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 90 (novanta) giorni solari, o qualora i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo

non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00). La parte del corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri di sicurezza che l'Affidatario dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal Testo Unico Sicurezza, non è soggetta al ribasso d'asta, e sarà corrisposta all'Affidatario in rate in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, ciascuna delle quali calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. Entro 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento emette, sulla base del citato stato di avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il conseguente certificato di pagamento, che deve recare la dicitura: "*lavori a tutto il*" con l'indicazione della data. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità ed inviato alla Stazione Appaltante, in originale e in due copie, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Affidatario.
6. Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il CUP (codice unico di progetto), il codice univoco ufficio (UN99B6), la dicitura "*Scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.)*" ed essere intestate al Comune di Teramo (codice fiscale 00174750679).
7. Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi per causa non imputabile all'Affidatario per più di 60 (sessanta) giorni, verrà emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata all'acquisizione di regolare DURC.
9. In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Affidatario, o dei Subappaltatori, o dei soggetti titolari di cottimi, il Responsabile del Procedimento trattiene, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Art. 19 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori deve essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione e trasmesso dallo stesso al Responsabile del Procedimento.
2. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 - a. i verbali di consegna dei lavori;
 - b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Affidatario;
 - c. le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e. gli ordini di servizio impartiti;
 - f. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'Affidatario non ancora definite;
 - g. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 - i. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - j. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 122, comma 8, del Codice;

-
- k. gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità;
 - l. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il certificato di collaudo.
- 3.** Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l’Affidatario a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. L’Affidatario, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 212 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice, eventualmente aggiornandone l’importo. Se l’Affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Firmato dall’Affidatario il conto finale, o scaduto il termine di cui sopra, il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
- a. Contratto d’Appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b. registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c. processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d. relazione del Direttore coi documenti di cui al comma 2;
 - e. domande dell’Affidatario.
- 4.** Il pagamento della rata di saldo, da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo, è subordinato, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- 5.** Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice Civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ed il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera si estenderà per due anni dalla data della sua consegna, purché i danni siano stati denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 6.** La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo e deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1.** Qualora il pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento spettano all’Affidatario gli interessi nella misura di legge.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 1.** Qualora il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo spettano all’Affidatario gli interessi nella misura di legge.

Art. 22 - Revisione prezzi

- 1.** Si applica all’appalto quanto previsto dall’art. 60 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** E’ vietata la cessione totale o parziale del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

-
2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 – Lavori a misura

1. Nell'appalto a misura il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell'opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la realizzazione dell'opera (corrispettivo a prezzi unitari).
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci di computo; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e in conformità agli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari.
6. Gli oneri per la sicurezza da PSC sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al PSC, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 25 – Eventuali lavori a corpo

1. Si definisce appalto a corpo l'appalto in cui il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l'opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità agli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. Il corrispettivo contrattuale è, in ogni caso comprensivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti oneri:
 - per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le spese generali, gli oneri per le autorizzazioni e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private e/o di occupazione di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per

recinzioni, opere provvisoriale e opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

- per materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, perdite, sprechi e simili nonché di ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- per la manodopera: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, indennità di qualsiasi natura, trasferte e trasporti pure inclusi;
- per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, e garantire il loro avvicendamento e compresenza nella diverse fasi di cantiere, con tutte le opere provvisoriale e gli accorgimenti per la sicurezza, gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (rampe e rotaie, passerelle di accesso e relative puntellazioni, controventamenti e contrappesi, lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, e simili), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.

5. Per quanto attiene alle attività di controllo amministrativo contabile, alla tenuta dei documenti contabili, ed agli strumenti elettronici di contabilità, si applica quanto previsto dagli art 114 del Codice e dell'Allegato II.14.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati, e quindi non ammessi in contabilità, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Cauzione provvisoria

1. Si richiede la garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo dei lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2023, n. 36 al fine di assicurare la serietà dell'offerta e non causare, dato il carattere d'urgenza di affidamento, possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione.

Art. 28 – Cauzione definitiva

1. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligato a costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'Affidatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1 del Codice.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento.
 7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
 8. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al Responsabile del Procedimento; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.
 9. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario.
 10. La Stazione Appaltante, inoltre, ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
 11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di *nulla osta* del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 12. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in attesa del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 29- Assicurazioni a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, per una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
5. La polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
6. La garanzia di cui sopra prestata dall'Affidatario deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese SubAppaltatrici e SubFornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 30 – Modifiche e varianti

- 1.** Nessuna modifica o variante al progetto approvato può essere introdotta dall’Affidatario se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante e dalla normativa vigente.
- 2.** Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Affidatario, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 3.** Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile del Procedimento le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 120 del Codice e dall’Allegato II.14.
- 4.** Si applicano le disposizioni in materia di modifiche e varianti previste all’art. 120 del Codice e dall’Allegato II.14.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1.** Le eventuali varianti o addizioni sono valutate ai prezzi di contratto (elenco prezzi unitari di progetto scontati del ribasso d’asta offerto in sede di gara).
- 2.** Nel caso di varianti o addizioni che comportino categorie di lavorazioni non previste o l’impiego di materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a.** desumendoli dal Prezzario Regione Abruzzo vigente;
 - b.** raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c.** quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Affidatario, e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento. Se l’Affidatario non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Affidatario non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. I nuovi prezzi sono assoggettati al ribasso percentuale offerto dall’Affidatario in sede di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

- 1.** I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
- 2.** L’Affidatario è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di Igiene Urbana e di Gestione dei Rifiuti Urbani, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3.** L’Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle polveri sospese, in relazione al personale, alle attrezzature utilizzate e ai fruitori degli edifici contigui alle aree di cantiere.
- 4.** L’Affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del Testo Unico Sicurezza, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 – Piani di Sicurezza

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Testo Unico Sicurezza.
2. L'Affidatario può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. In ogni caso quanto proposto dall'Affidatario deve garantire i livelli di sicurezza migliori e più efficaci.
4. L'Affidatario ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Affidatario.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Affidatario, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche e varianti.

Art. 36 – Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del Testo Unico Sicurezza e gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso, e contiene inoltre le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del Testo Unico Sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Affidatario trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 37 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare, oltre alle misure generali di tutela di cui al precedente art. 45, anche quelle di cui agli artt. 95, 96 e 97 del Testo Unico Sicurezza.
2. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese SubAppaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’Affidatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 119 del Codice, i lavori che l’Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Tabella “A” allegata al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 119 del Codice dei Contratti, nonché al precedente art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei SubAppaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di esecuzione dei lavori e quelle di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato tra Affidatario e SubAffidatario è nullo e comporta inadempimento con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 40 – Pagamento dei SubAppaltatori e SubFornitori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei SubAppaltatori e l’Affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi SubAppaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il SubAffidatario o il SubContraente è una microimpresa oppure una piccola impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al SubAffidatario l’importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l’Affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai SubAppaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 41 – Riserve e controversie

1. Il registro di contabilità è firmato dall’Affidatario, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

-
2. Nel caso in cui l'Affidatario, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
 3. Se l'Affidatario ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
 4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Affidatario, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a versare.
 5. Nel caso in cui l'Affidatario non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Affidatario decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 7. L'Affidatario, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
 8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Affidatario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
 9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Affidatario, ritiene gli siano dovute.
 10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 11. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'Organo di Collaudo, e avvia la procedura prevista dall'art. 210 del Codice per formulare alla Stazione Appaltante proposta motivata di accordo bonario.
 12. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.
 13. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
 14. Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 11 e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Teramo.

Art. 42 – Tutela dei lavoratori

1. L'Affidatario, il SubAffidatario e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del SubAffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al SubAffidatario inadempiente nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 43 - Risoluzione del contratto e recesso

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice, procederà alla risoluzione del Contratto in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia dello stesso, senza preavviso, qualora:
 - nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 del Codice.
3. La Stazione Appaltante può, inoltre, risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto le fattispecie previste dall'art. 122, commi 3 e 4, del Codice.
5. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da trasmettere all'Affidatario mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale;
 - violazione delle norme in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni;
 - reiterati inadempimenti alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
 - subappalto non autorizzato;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa dalla Stazione Appaltante.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del Codice le somme di cui al comma 5 dello stesso articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. Rimane salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito della risoluzione del Contratto.
8. La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, secondo le modalità di cui all'art. 123 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 44 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Termini per il collaudo

- 1.** Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Affidatario il Direttore dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2.** In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3.** La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4.** Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- 5.** Ai sensi dell’art. 116 del Codice, il certificato di collaudo dei lavori dovrà essere emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 6.** Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Contratto.
- 7.** Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 45 - Presa in consegna anticipata

- 1.** La Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di utilizzare, in tutto o in parte, le opere prima del certificato di regolare esecuzione, si riserva di prendere in consegna anticipata le stesse, alle condizioni di cui all’art. 230 del Regolamento.
- 2.** Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Affidatario per iscritto, lo stesso Affidatario non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta: egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 3.** La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per tramite del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 4.** In caso di consegna anticipata delle opere, la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia e della conservazione delle stesse.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell'Affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, per le parti ancora in vigore, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Affidatario, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Affidatario stesso altro compenso.
 - a. Le spese per la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. Per eventuali particolari che non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere, l'Affidatario deve chiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per l'esecuzione dei relativi lavori.
 - b. Le spese per i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato completo di segnaletica a norma e degli eventuali ripari e tettoie per passaggi pedonali interferenti col cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, compreso lo smaltimento dei relativi materiali, in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
 - c. Le spese per la costituzione del domicilio presso il luogo di esecuzione dei lavori.
 - d. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di Contratto.
 - e. Le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, opere provvisorie di puntellamento, controventamento e sicurezza, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai, i bagni e le docce e, se prevista la mensa, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
 - f. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Affidatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
 - g. Le spese per l'allontanamento e il pompaggio delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
 - h. Le spese per la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di rifiuto, residuo di lavorazioni e imballaggio, lasciati da altre Ditte.
 - i. Le spese per la consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, di materiali di scorta per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, fatti salvi ulteriori e maggiori quantitativi precisati dalla Direzione dei Lavori proporzionalmente all'entità dei lavori eseguiti e senza per questo variare l'importo del contratto.
 - j. Le spese per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Affidatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

-
- k.** Le spese per lo sgombero del cantiere, compresa la rimozione degli impalcati utilizzati ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il certificato di collaudo, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
- l.** La comunicazione alla Direzione dei Lavori riguardante le seguenti notizie a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti.
- La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Affidatario a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale.
- m.** Le spese per l’uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quant’altro necessario anche per l’uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto. L’Affidatario non potrà pretendere compensi di sorta; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- n.** Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante e non compresi nel presente appalto.
- o.** Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
- p.** Produrre tutte le certificazioni richieste dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento relative a materiali, isolamenti, rivestimenti, serramenti impiegati ed agli impianti e apparecchiature installate, nonché quant’altro richiesto ai fini delle certificazioni di legge richieste.
- q.** L’esecuzione a spese dell’Affidatario, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, la loro eventuale stagionatura e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, comprese le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., nonché prove di tenuta a freddo e caldo per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
- r.** L’esecuzione di fotografie in formato digitale con risoluzione minima di 300 pixel, e, a richiesta, la stampa in formato cm. 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.
- s.** Le spese per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Affidatario.
- t.** Le spese necessarie alla costituzione delle garanzie contrattuali e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
- u.** Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
- v.** Le spese per i sopralluoghi finalizzati alla verifica e documentazione fotografica della consistenza edilizia e d’uso degli edifici confinanti e per realizzare le eventuali provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori.
- w.** Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’Ente Proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.
- x.** Le spese per la guardiana e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere eseguite, del materiale approvvigionato e dell’intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto, anche mediante persone provviste di qualifica di guardia

particolare giurata: la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell’Affidatario anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante.

- y.** Le tettoie e i parapetti a protezione, con relativa segnaletica e illuminazione a norma, di vie aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione su viabilità pubblica e canali in base alle norme locali.
 - z.** L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, etc., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali in genere, e da leggi regionali.
 - aa.** La verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere provvisorie, di puntellazioni e ponteggi speciali eseguita da un tecnico laureato iscritto all’albo professionale, e l’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali in genere, e da leggi regionali.
 - bb.** La verifica e la consegna al Direttore dei Lavori della documentazione e di tutti gli elaborati necessari all’espletamento delle operazioni di collaudo, in corso d’opera e finale, oltre che all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. In ogni caso la documentazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta da parte del Direttore dei Lavori.
 - cc.** La redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati complete dei relativi allegati, nonché il piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
 - dd.** Le spese per il trasporto ed il conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti e materiali di risulta, comunque classificati.
 - ee.** La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
 - ff.** Le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da Ditta specializzata su disposizione delle competenti Autorità militari di zona.
 - gg.** Le spese per eventuali sopralluoghi, sondaggi e rilievi archeologici che risultino necessari a seguito dei lavori di scavo, nonché per lo svolgimento di attività autorizzate “a condizione” dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche in caso di rinvenimento di rilevanza archeologica e/o di rilevanza architettonico/monumentale.
 - hh.** Gli obblighi contrattuali tutti assunti dall’Affidatario con la sottoscrizione del Contratto, che, di riflesso, possano essere correlati agli obblighi assunti dall’Ente in qualità di Soggetto Attuatore con la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo per il finanziamento.
 - ii.** I lavori devono essere svolti assicurando i meccanismi di incremento occupazionale e con assunzioni volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC (cfr. DPCM 7 dicembre 2021 “Linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”).
 - jj.** Deve essere rispettato il principio “Do No Significant Harm (DNSH)” che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente, ovvero che gli interventi devono essere eseguiti con la massima attenzione per favorire la transizione ecologica;
- 2.** L’Affidatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e, a seguire, tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
 - 3.** Si applicano le condizioni di esecuzione previste dal paragrafo 2.7 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017.

Art. 47 - Obblighi speciali a carico dell’Affidatario

1. L’Affidatario è obbligato:
 - a. ad intervenire e ad assistere al rilevamento delle misure con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - b. alla tenuta delle scritture di cantiere e, in particolare, il libro giornale a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate, a cura dello stesso Affidatario:
 - tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, stato dei lavori eseguiti dall’Affidatario ed eventuali Subappaltatori);
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
 - le eventuali annotazioni e controdeduzioni dell’Affidatario,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Art. 48 – Elaborati “*come costruito*” e certificazioni

1. L’Affidatario dovrà provvedere alla redazione degli elaborati “*come costruito*” seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - la rintracciabilità, una volta realizzata l’opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
2. Nell’ottica di operare in regime di qualità, l’Affidatario dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati “*come costruito*”. Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
 - una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma esecutivo dei lavori;
 - il personale che l’Affidatario intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
 - i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
 - le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
 - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato DWG, corredati da un manuale d’uso;
 - quanto altro il Responsabile del Procedimento e la Direzione dei Lavori ritengano necessario alla redazione degli elaborati del “*come costruito*”.

Tale procedura dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento e alla Direzione dei Lavori entro 15 (quindici) giorni dall’avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
3. L’Affidatario dovrà rispettare le modalità di consegna previste. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati “*come costruito*” previste dal programma si applicherà una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno solare di ritardo. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della Direzione dei Lavori, non rispondano ai requisiti richiesti, questa chiederà all’Affidatario l’adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale, se l’Affidatario è inadempiente, si applicheranno le penali di cui in precedenza per ogni giorno di ritardo. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell’Affidatario, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione Appaltante potrà procedere ad eseguire d’ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall’Affidatario, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera, o

l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Affidatario ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Affidatario ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Affidatario saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

4. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 2 (due) copie cartacee e su supporto informatico (realizzato con Autocad, *release* compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna).
5. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della Direzione dei Lavori.
6. Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato informatico, con firma digitale.
7. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "*come costruito*". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari. Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferrì e delle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria. All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali. Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc. Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati. Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Opere di sicurezza antincendio

Dovrà essere rappresentato in documentazione grafica redatta in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione, ed un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate. Gli elaborati dovranno riportare:

- l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate quote;

-
- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche;
 - l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici. Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcolazioni, verifiche necessari al collaudo. Dovrà essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli impianti installati ed i particolari.

Art. 49 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica autorizzata ovvero accatastati in sito se richiesto dalla Stazione Appaltante, a cura e spese dell'Affidatario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale.

Art. 50 – Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'Affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 51 – Cartello di cantiere

1. L'Affidatario ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 52 – Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:
 - a. gli oneri fiscali per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b. gli oneri fiscali dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c. le imposte di bollo e l'imposta di registro per la registrazione del Contratto;
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 53 - Riservatezza del contratto

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

-
- 2.** Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
 - 3.** In particolare l'Affidatario non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto né autorizzare terzi a farlo, senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tabella "A" - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori

Lavori	Categoria tabella A dell'Allegato II.2 D.Lgs 36/2023		Class. Art. 2 Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 (*)	Importo lavori da CME	di cui per Manodopera	Oneri per la sicurezza da PSC	Importo totale lavori
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Prevalente, subappaltabile e a qualificazione e obbligatoria (*)	OG 2	III	€ 621.959,85	€ 173.933,63	€ 54.796,03	€ 676.755,88

Totale complessivo dell'appalto (Lavori + Sicurezza PSC)	€ 676.755,88
Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 621.959,85
di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi	€ 21.148,58
di cui costi della manodopera	€ 173.933,63
costi per la sicurezza da PSC	€ 54.796,03
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso	€ 448.352,58

(*) da eseguire a cura dell'Affidatario **in misura non inferiore al 60%**, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, e alla luce delle motivazioni indicate alla Stazione Appaltante dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e meglio specificate nella determina a contrarre, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice.

Nello specifico, le opere subappaltabili sono quelle individuate nell'elaborato "EG.04- CME e Quadro Economico", e valutate in complessivi € 207.659,28, alle quali viene aggiunto un importo di € 40.824,66 della categoria prevalente vista la peculiarità delle lavorazioni, a cui deve esser sommata la percentuale di afferenza degli oneri per la sicurezza da PSC (€ 54.796,03 su importo lavori da CME di € 621.959,85) pari a € 21.918,41, per complessivi € 270.702,35.